



Consiglio Regionale della Calabria

**X LEGISLATURA
4^a Seduta
Lunedì 9 marzo 2015**

Deliberazione n. 25 (Estratto del processo verbale)

OGGETTO: Legge regionale – Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2 (Disciplina del collegio dei revisori dei conti della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Calabria).

Presidente: Antonio Scalzo
Consigliere - Questore: Giuseppe Graziano
Segretario: Carlo Pietro Calabrò

Consiglieri assegnati 31

Consiglieri presenti 25, **assenti** 6

...omissis...

Il Presidente, quindi, trattandosi di articolo unico, nessuno avendo chiesto di intervenire in sede di dichiarazione di voto, pone in votazione direttamente la legge in argomento e, deciso l'esito - presenti e votanti 25, a favore 23, contrari 2 - ne proclama il risultato:

"Il Consiglio approva"

...omissis...

IL PRESIDENTE f.to: Scalzo

IL CONSIGLIERE - QUESTORE f.to: Graziano

IL SEGRETARIO f.to Calabrò

E' conforme all'originale.
Reggio Calabria, 10 marzo 2015



IL SEGRETARIO
(Avv. Carlo Pietro Calabrò)



Consiglio Regionale della Calabria

Allegato alla deliberazione
n. 25 del 9 marzo 2015

X LEGISLATURA

LEGGE REGIONALE

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2013, N. 2
(DISCIPLINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA
GIUNTA REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA)

E' conforme al testo approvato dal Consiglio regionale nella seduta del 9 marzo 2015.

Reggio Calabria, 9 marzo 2015

IL PRESIDENTE
(Antonio Scalzo)



RELAZIONE

La Regione Calabria è tra le regioni italiane con il maggior numero di piccoli comuni, intendendo per piccoli comuni quelli aventi una popolazione compresa tra i 1.000 ed i 5.000 abitanti.

Precisamente in Calabria i piccoli comuni sono 253 su un totale di 409 e quindi rappresentano il 61,86% dei comuni calabresi; ciò pone la Calabria al primo posto tra le regioni d'Italia: tale percentuale è infatti molto al di sopra della media nazionale, che è del 46,16%.

Tale dato percentuale è dovuto probabilmente ad una serie di fattori tra cui, oltre quello sociale, non è da sottovalutare quello economico, ma sicuramente è causato soprattutto dalla particolare situazione orografica dei comuni calabresi, ove si consideri che la Regione ha pochi territori pianeggianti ed è formata prevalentemente da comuni collinari e montani; ciò porta ad un costante depauperamento demografico dei suddetti insediamenti abitativi con un abbandono dei presidi territoriali.

Per tale premessa e, quindi, anche per non svantaggiare, anzi favorire in tutte le forme possibili gli insediamenti abitativi dei piccoli comuni, si propone la presente legge; ciò anche in quanto la scongiurabile ingerenza degli amministratori comunali nei confronti della Regione è pressochè inesistente allorquando si fa riferimento ad amministratori di comuni aventi una popolazione molto marginale.

Tra l'altro tale distinzione è spesso utilizzata dal legislatore nazionale quale base di riferimento per distinguere gli obblighi degli Enti Locali o addirittura per avvantaggiare quei Comuni caratterizzati da una scarsa residenzialità. Ad esempio, il D.L. 78/2010 ed il D.L. 138/2011 obbligano i comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti a gestire in forma associata alcune funzioni fondamentali; la legge 135/2012, il Testo Unico degli Enti Locali, la legge 122/2010, la legge 148/2011 e altresì la Corte dei Conti nelle sue decisioni tiene particolarmente conto la distinzione della rilevanza demografica dei Comuni in quanto da essa discende chiaramente una diversa possibilità organizzativa e produttiva rispetto ad un comune di media grandezza.

E' conforme all'originale.

Reggio Calabria, 10 marzo 2015



IL SEGRETARIO
(Avv. Carlo Pietro Calabrò)



Consiglio Regionale della Calabria

Art. 1

1. All'articolo 9, comma 1, lettera b), della l.r. 10 gennaio 2013, n. 2, dopo le parole "della Regione" sono aggiunte le parole: "aventi popolazione superiore ai 5.000 abitanti".